



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Sent. N° 45/2021
Dep. 18 GEN. 2021
Fasc. N° 2753/19
Cron. 324/21
Rep.

in persona del giudice dr. avv. Giuseppe Maghenzani Taverna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.2753/2019 R.G.

promossa da

[REDACTED], residente a Traversetolo, rappresentato,
difeso ed elettivamente domiciliato in Parma, via Pesenti
n.2/A presso lo studio dell'avv.Giovanni Artusi del foro di
Parma che lo difende e rappresenta giusta procura a margine
dell' atto di citazione;

-attore-

contro

- Autostrade per l'Italia Spa con sede in Roma,
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata in Reggio
Emilia, via Bisi n.11 presso lo studio dell' avv.to Enrico
Corradini del foro di Reggio Emilia, giusta procura in calce
alla comparsa di risposta;

- convenuta -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale del 11 gennaio 2021.

**Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della
decisione.**

Sentenza nr.....
Fasc.nr.....
Dep.il.....
Cron.nr.....
Rep.nr.....

OGGETTO: risarcimento danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda nel merito è fondata, provata e come tale deve essere accolta;

la dinamica del sinistro è emerso che sia avvenuta così come rappresentata dall'attore;

è risultato che il veicolo dell'attore, Volvo V70 targato [REDACTED], in data 24.2.2018 alle ore 6,30 circa nel tratto di autostrada A1 direzione sud alla chilometrica 135+100,00 (nei pressi di Villa Sesso a Reggio Emilia), alla cui guida vi era l'attore sig. [REDACTED] con a fianco la propria moglie [REDACTED] sia incappato in alcune buche molto profonde sull'asfalto ed abbia danneggiato la propria ruota anteriore sinistra;

tali buche sosteneva l'attore che non fossero segnalate e costituissero una insidia e per tali ragione domandava il ristoro dei danni;

si costituiva parte convenuta contestando sia l'an che il quantum;

ritiene invece il Giudicante che l'attore abbia provato quanto domandato;

infatti l'accadimento è stato provato anche mediante la denuncia formata alla Polizia Stradale nella immediatezza del sinistro (due ore dopo in Reggio Emilia), e lo ha testimoniato l'assistente capo della Polizia Stradale di Reggio Emilia sig. [REDACTED] il quale, ha anche aggiunto che quella giornata vi erano stati diversi incidenti per buche sull'asfalto e non nella sola chilometrica indicata dall'attore;

che l'evento sia accaduto come in citazione è confermato (oltre che dalla tipologia del danno) anche dalla signora [REDACTED] coniuge dell'attore che si trovava a lato del guidatore;

parte convenuta ha tentato di svincolarsi dalla responsabilità asserendo che erano stati fatti avvertimenti lungo la carreggiata sulla pericolosità del tratto con invito alla cautela nei confronti degli utenti;

in realtà tali avvisi, è emerso in istruttoria, sono stati eseguiti dopo quanto accaduto al [REDACTED] poiché egli si trovava a transitare sulla detta A1 alle ore 7,06 (in uscita si veda il doc.n.3 attore) mentre le segnalazioni di fondo irregolare sono stati dati alle ore 7,28 del 24.2.2018 (teste [REDACTED] dipendente di Autostrade);

quanto al danno subito dall'attore, il teste [REDACTED] di Motorservice ha confermato la spesa di Euro 500,00 per la sostituzione del cerchio in lega (doc.n.20 attore) pagate dal Costi;

i costi del pneumatico e del montaggio risultano per tabulas con le fatture di [REDACTED] Srl (doc.n.15) per Euro 154,20 e di [REDACTED] (doc.n.16) per Euro 80,00;

il teste [REDACTED] ha redatto la perizia per la convenuta ma non ha valutato il costo della sostituzione del cerchione poiché detto elaborato è stato redatto non de visu ma su documentazione;

parte attorea ha quindi provato l'evento, il danno e il nesso causale;

null'altro doveva provare ai sensi dell'art.2051 C.C. trattandosi di responsabilità oggettiva;
tale responsabilità sarebbe esclusa solo con la prova del caso fortuito che presenti caratteri di imprevedibilità e inevitabilità dovuta alla condotta di un terzo soggetto;
in tal senso nulla ha provato parte convenuta al fine di liberarsi dalla propria responsabilità oggettiva;
non è sufficiente che parte convenuta abbia dimostrato di essere intervenuta sul posto con messaggi agli utenti innanzitutto perché detti avvisi sono stati fatti dopo l'evento di cui è causa e poi perché dovere della convenuta è quello anche di vigilare costantemente sulla carreggiata stradale di cui è concessionaria;
pertanto poiché la società Autostrade è tenuta alla custodia e manutenzione del tratto in questione (per il quale transito chiede il pedaggio), ritiene il giudice che non abbia assolto a tale compito mettendo in atto tutte le cautele che avrebbero potuto evitare l'insorgere di incidenti (in tal senso Cassazione sez.3 del 19.2.2008 n.4279 e 26.5.2016 n.10893).
Il danno materiale complessivo subito dall' attore ammonta ad Euro 734,20 Iva compresa;
spese di causa: parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese legali sostenute da parte attorea liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Ogni diversa contraria domanda eccezione e deduzione respinta definitivamente pronunciando:

- a) dichiara accertato il sinistro accaduto in data 24.2.2018 così come rappresentato dall' attore [REDACTED], e dichiara tenuta quale custode ai sensi dell'art.2051 C.C. la società Autostrade per l'Italia Spa in persona del proprio legale rappresentante al pagamento mediante condanna, in favore di [REDACTED] in ristoro del danno, della somma di Euro 734,20 Iva compresa;
- b) interessi legali su detta somma dalla data del 1.3.2018 al saldo;
- c) condanna la società Autostrade per l'Italia Spa in persona del proprio legale rappresentante, a rimborsare a [REDACTED] [REDACTED], le spese del procedimento che liquida in complessivi Euro 522,53 di cui Euro 92,53 per spese borsuali, oltre il rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a..

Così deciso in Reggio Emilia, lì 18.1.2021

Il Giudice di Pace

dr. Avv. Giuseppe Maghenzani



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - RE DEPOSITATO IL
18 GEN. 2021
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dot.ssa Caruso Valentina